


COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA



REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO COMUNALE

del 29 aprile 2019

INDICE

Art. 1	Campo d'applicazione
Art. 2	Scopo della videosorveglianza
Art. 3	Principi
Art. 4	Trasmissione di dati a terzi
Art. 5	Durata di conservazione, anonimizzazione e distruzione delle immagini
Art. 6	Organo responsabile
Art. 7	Approvazione ed entrata in vigore

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA DEL DEMANIO PUBBLICO COMUNALE

visti gli artt. 16 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino, 2, 107 e 186 segg. della Legge organica comunale (LOC) e 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP)

Art. 1 Campo di applicazione

¹ Il presente regolamento si applica alla videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Mezzovico-Vira eseguita da parte del Comune stesso o di suoi mandatari.

² Per aspetti della videosorveglianza secondo il capoverso 1 che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e il relativo regolamento d'applicazione (RLPDP).

³ La videosorveglianza del demanio pubblico comunale effettuata dal Comune o da suoi mandatari in esecuzione di compiti legali diversi da quelli previsti dall'art. 2 del presente Regolamento è retta dal diritto speciale e dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

Art. 2 Scopo della videosorveglianza

La videosorveglianza ai sensi del presente regolamento avviene a supporto dell'esecuzione di funzioni di polizia locale.

Art. 3 Principi

¹ Le persone interessate sono adeguatamente informate sulla presenza di videocamere, sull'area sorvegliata, sullo scopo perseguito e sull'organo responsabile.

² La videosorveglianza deve essere idonea e necessaria agli scopi per cui è predisposta e deve sussistere un rapporto ragionevole tra ingerenza nella personalità e scopo perseguito.

³ Le videoregistrazioni non possono essere utilizzate o trasmesse per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

⁴ Le videoregistrazioni devono essere protette da adeguate misure di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità e integrità.

Art. 4
Trasmissione di
dati a terzi

¹ Di principio, le videoregistrazioni non sono trasmesse a terzi.

² Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, le videoregistrazioni possono essere trasmesse alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova. I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 5
Durata di
conservazione,
anonimizzazione e
distruzione delle
immagini

¹ Le videoregistrazioni possono essere conservate per un massimo di 100 (cento) giorni.

² È riservata la conservazione di una copia delle videoregistrazioni in caso di procedura civile, penale o amministrativa, fino a conclusione della stessa.

Art. 6
Organo
responsabile

¹ Il Municipio è l'organo responsabile della videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 cpv. 6 LPDP.

² Esso può emanare le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, il servizio comunale o il mandatario incaricato di eseguire la videosorveglianza, i luoghi soggetti a videosorveglianza, le modalità e le condizioni della videosorveglianza, i diritti di accesso alle registrazioni e le misure di sicurezza.

³ Vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento e delle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati personali.

Art. 7
Approvazione ed
entrata in vigore

¹ Il presente regolamento è soggetto ad approvazione da parte dell'Autorità superiore.

² Il Municipio ne fissa l'entrata in vigore.

Approvato dal Consiglio comunale il
Ratificato dalla SEL il